



Anitec-Assinform

Nota

Disegno di Legge

Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (A.S. 1146)

A cura di

Anitec-Assinform

25 Giugno 2024

Associazione Italiana per l'Information and Communication Technology (ICT)

Milano, Via San Maurilio 21, 20123

Telefono 02 0063281

segreteria@anitec-assinform.it – anitec-assinform@pec.it – www.anitec-assinform.it

P.IVA: 10053550967 C.F.: 10053550967



Sommario

Valutazione complessiva	5
1. CAPO I – Principi e Finalità	7
1.1. Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)	7
1.2. Articolo 2 (Definizioni).....	7
1.3. Articolo 3 (Principi generali).....	8
1.4. Articolo 4 (Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali)	8
1.5. Articolo 5 (Principi in materia di sviluppo economico)	9
2. CAPO II – Disposizioni di settore.....	10
2.1. Articolo 7 (Uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)	10
2.2. Articolo 8 (Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario).....	11
2.3. Articolo 9 (Disposizioni in materia di FSE, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)	12
2.4. Articolo 10 (Disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro)	13
2.5. Articolo 11 (Osservatorio sull’adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro)	13
2.6. Articolo 12 (Disposizioni in materia di professioni intellettuali)	13
2.7. Articolo 13 (Principi in materia di pubblica amministrazione).....	14
2.8. Articolo 14 (Utilizzo dell’IA nell’attività giudiziaria)	14
3. CAPO III – Strategia nazionale, Autorità nazionale e azioni di promozione.	15
3.1. Articolo 17 (Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale)	15
3.2. Articolo 18 (Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale).....	15
3.3. Articolo 21 (Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e calcolo quantistico)	16



3.4. Articolo 22 (Deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale) ..	17
4. CAPO IV – Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore..	18
4.1. Articolo 23. (Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale) ..	18
4.2. Articolo 24 (Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale) ..	19
5. CAPO V – Disposizioni penali ..	20
5.1. Articolo 25 (Modifiche al codice penale e ad altre disposizioni penali)	20



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il Disegno di Legge in materia di intelligenza artificiale risponde all'esigenza di assicurare il coordinamento delle attività del Governo e dei singoli dicasteri su questo tema, definendo la governance e gli strumenti per l'attuazione del regolamento UE sull'IA "IA ACT", nonché promuovere gli investimenti nel settore da parte delle imprese italiane favorendo lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione tecnologica all'avanguardia. Al contempo, introduce alcune disposizioni sulle quali si ritengono necessari alcuni interventi in sede di esame parlamentare con l'obiettivo di assicurare chiarezza e certezza giuridica alle imprese nonché il pieno coordinamento con il quadro normativo europeo.

Il testo, infatti, presenta ancora diversi punti deboli per quanto riguarda la chiarezza delle norme e il drafting. Ad esempio, andrebbe chiarito come vengono utilizzati nel testo concetti come "sistema di intelligenza artificiale", "intelligenza artificiale" ovvero "tecnologie di intelligenza artificiale"¹.

Una criticità maggiore riguarda l'art. 5 lett. d), che riguarda la localizzazione dei dati utilizzati dai sistemi di IA della PA. La disposizione appare particolarmente problematica sotto i profili del diritto della concorrenza e del diritto dell'Unione europea, poiché in contrasto con il principio della libera circolazione dei dati all'interno del territorio UE. Altre disposizioni, come l'articolo 4 comma 4 – sull'accesso dei minori di 14 anni a tecnologie di intelligenza artificiale – o l'art. 23 riguardante *watermarking* e tutela degli utenti – suscitano dubbi sulla loro proporzionalità e applicabilità.

Disposizioni settoriali, come l'art. 12 sulle professioni intellettuali, potrebbero avere effetti negativi sull'offerta di nuovi servizi, limitando la capacità a innovare dei settori interessati. Per quanto riguarda le disposizioni settoriali relative alla sanità, vale la pena sottolineare preliminarmente come, consentendo l'utilizzo secondario dei dati solo per soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, si creerebbe un sistema di utilizzo secondario dei dati sanitari in Italia meno avanzato rispetto a quello disegnato dal Regolamento europeo EHDS (European Health Data Space)² la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE è prevista in autunno.

¹ Utilizzato negli artt. 4, 7 e 20.

² COM (2022) 197: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sullo spazio europeo dei dati sanitari



Per quanto riguarda la governance, è apprezzabile “l’istituzionalizzazione” della Strategia nazionale sull’IA con la previsione di un suo aggiornamento biennale e di un report annuale sulla sua attuazione. Tuttavia, suscita perplessità il poco spazio lasciato al MIMIT che ha solo poteri “consultivi” per quanto riguarda i profili di politica industriale.

In generale, si osserva come una potenziale criticità del testo consista nel mancato riferimento ai livelli di rischio che l’AI Act associa ai sistemi di intelligenza artificiale. In generale, osserviamo come una potenziale criticità del testo consista nel mancato riferimento ai livelli di rischio che l’AI Act associa ai sistemi di intelligenza artificiale. Ciò potrebbe avere effetti significativi sulla proporzionalità di alcune norme (es. art. 7 comma 6, su utilizzo di IA in ambito sanitario o art. 10 comma 2 su utilizzo di IA in materia di lavoro) che si applicherebbero a tutti i sistemi di IA impiegati nei settori in questione, indipendentemente dal livello di rischio a essi associato.

Si suggerisce, inoltre, maggiore cautela per quanto riguarda la definizione delle disposizioni relative alla tutela degli utenti. L’articolo 23 del testo va a definire una disciplina dettagliata del *watermarking* senza che vi siano standard sufficientemente condivisi nell’industria nonché in assenza di indicazioni più precise sull’applicazione dell’AI Act in questo ambito.

Infine, meritano particolare attenzione le disposizioni che vanno a modificare il Codice penale. In particolare, l’art. 25 comma 3 rende penalmente rilevante la condotta di chi, attraverso sistemi di IA, fa *scraping* di contenuti rispetto ai quali i titolari dei diritti avevano effettuato l’opt-out. Vista l’enorme quantità di dati che vanno a formare i dataset di *training* dei modelli di IA generativa, la disposizione potrebbe non rispettare il principio di proporzionalità ed essere foriera di numerosi contenziosi.



1. CAPO I – PRINCIPI E FINALITÀ

1.1. Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

L'articolo 1 indica tra le finalità della legge il delineare principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo e adozione di intelligenza artificiale. Si fa riferimento all'utilizzo corretto, trasparente, responsabile e in una dimensione antropocentrica dell'IA. La legge garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.

Infine, il comma 2, prevede espressamente che tutte le disposizioni della legge debbano essere interpretate applicate conformemente al diritto dell'UE.

Osservazioni

Si condivide la promozione di un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, per coglierne pienamente le opportunità (art. 1, comma 1, secondo periodo).

È importante, tuttavia, che la vigilanza sui rischi potenziali legati all'uso dell'intelligenza artificiale sia adeguata non solo ai diversi ambiti di applicazione, ma anche in relazione al tipo di attività svolta dal sistema IA, ove si tratti di un prototipo, di un sistema in fase di sperimentazione o di uno già operativo sul mercato.

In questo senso, un chiarimento sull'ambito di applicazione – alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 comma 6 dell'AI Act – promuoverebbe una regolazione nazionale proporzionata e intesa a sostenere l'innovazione e la ricerca senza imporre gli stessi oneri che si applicano ai prodotti commerciali.

1.2. Articolo 2 (Definizioni)

Vengono delineate alle lett. a) b) c) le definizioni di "sistema di intelligenza artificiale", "dato" e "modelli di intelligenza artificiale".

Osservazioni

La definizione di "modelli di intelligenza artificiale" sembra ricalcare parzialmente quella di "General Purpose AI models" dell'AI Act. Da approfondire il rischio di possibili disallineamenti con la norma europea. Infine, si osserva come il testo beneficerebbe dell'introduzione all'art. 2 di ulteriori definizioni, come ad esempio quella di "campione nazionale".



1.3. Articolo 3 (Principi generali)

L'articolo riporta i principi generali alla base del Disegno di Legge. Tra questi il rispetto dei e delle libertà costituzionali, nonché dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Si fa riferimento all'utilizzo di dati corretti, affidabili e trasparenti, alla tutela dell'autonomia umana, alla prevenzione del danno, alla cybersicurezza e l'accessibilità per le persone con disabilità.

Osservazioni

Dall'art.3 del DDL si evidenzia la mancanza di un approccio basato sul rischio, su cui si fonda invece l'AI Act. Infatti, mentre il legislatore europeo prevede obblighi proporzionali al livello di rischio potenziale prodotto dal sistema di IA, il DDL sembra, invece, imporre il rispetto di obblighi e principi, indipendentemente dall'impatto che il sistema stesso può generare.

L'approccio basato sui rischi, che è al centro dell'AI Act, implica l'identificazione e la gestione dei potenziali rischi associati all'uso dell'IA in vari settori. Questo approccio prevede che i sistemi di intelligenza artificiale siano valutati in base al loro potenziale impatto sulla sicurezza, i diritti fondamentali e il benessere degli individui. In base al livello di rischio, possono essere imposte diverse misure di regolamentazione o monitoraggio. L'obiettivo è quello di bilanciare l'innovazione e la protezione degli individui, garantendo che l'IA sia utilizzata in modo responsabile e sicuro. Per esempio, l'AI Act, per i sistemi a rischio limitato, non impone nessun obbligo, ma si limita ad incoraggiare l'applicazione dei principi previsti per i sistemi ad alto rischio.

1.4. Articolo 4 (Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali)

L'articolo enuncia principi generali per quanto riguarda l'utilizzo dell'IA in ambito di informazione e sulla tutela dei dati personali. Il comma 4 aggiunge che *"L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale"*.



Osservazioni

Andrebbe approfondito l'impatto di questa disposizione e la sua proporzionalità. In primo luogo, non è chiara la modalità con cui tale consenso andrebbe espresso. In generale, è da chiarire il rapporto della disposizione con il tema dell'*age verification*, sul quale l'AI Act non si pronuncia. Si ritiene che il legislatore potrebbe intervenire positivamente sul testo legando la fattispecie alla classificazione dei rischi dell'AI Act. In questo caso, ad esempio, se il rischio associato a un dato sistema di IA è minimo o nullo non è detto che sia necessario il consenso del genitore per l'accesso al minore all'IA. Il tema del consenso, inoltre, è rilevante anche per quanto riguarda i sistemi di IA incorporati in prodotti, in quanto è da chiarire in che modalità verrebbe raccolto il consenso del genitore.

Peraltro, si osserva che una lettura della norma in modo non coordinato con l'art. 8 del GDPR potrebbe portare a ritenere che, con riferimento al trattamento dati personali per le "tecnologie di intelligenza artificiale", il consenso rappresenti l'unica base giuridica ammessa per i soggetti tra i 14 ed i 18 anni. Una simile interpretazione potrebbe produrre un impatto notevole sul design dei prodotti destinati a tale fascia di età. Si potrebbe, quindi, ovviare a questa criticità menzionando esplicitamente l'interesse legittimo quale ulteriore base giuridica consentita dal GDPR.

1.5. Articolo 5 (Principi in materia di sviluppo economico)

L'articolo 5 enuncia alcuni compiti dello Stato e delle autorità pubbliche in materia di IA, es. promozione dell'IA come strumento per migliorare la produttività utile all'avvio di nuove attività economica, supporto allo sviluppo del mercato dell'IA, facilitazione all'accesso ai dati per lo sviluppo dell'IA.

La lettera d) prevede che lo Stato e le autorità pubbliche indirizzano le piattaforme di e-procurement della PA in modo che nella scelta dei fornitori di sistemi e modelli di IA vengano predilette le soluzioni che garantiscano la localizzazione e l'elaborazione dei dati critici presso data center posti sul territorio nazionale.



Osservazioni

In primo luogo, il riferimento alla definizione di dato critico non sembra sufficientemente circostanziato. Nell'analizzare la norma, si ipotizza che il Governo intenda riferirsi alle disposizioni relative al trattamento dei dati della pubblica amministrazione definite dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) tramite il Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione³. A tal riguardo, va evidenziato che ad oggi l'ACN non ha stabilito che la classificazione dati per i servizi cloud della PA si applica anche ai dati per i servizi "IA", rendendo pertanto suscettibile di obiezioni l'impostazione offerta dall'articolo in commento

Ciò premesso, Anitec-Assinform condivide e supporta pienamente il quadro normativo⁴ che ha istituito la Strategia Cloud Italia, la quale prevede che i dati critici potranno essere localizzati ed elaborati anche all'interno del territorio europeo secondo apposita classificazione cloud, purché rispettino i requisiti previsti per la conservazione dei dati critici.

Al fine di garantire, pertanto, il rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, andrebbe a monte chiarito che le classificazioni per i dati per i servizi cloud si applichino anche a quelli per IA e prevedere apposita normativa attuativa ACN; in secondo luogo, andrebbe comunque garantito esteso il trattamento di favore a soluzioni che garantiscano la localizzazione e l'elaborazione dei dati critici presso data center posti tanto in Italia quanto sul territorio UE come previsto dalla Strategia cloud.

2. CAPO II – DISPOSIZIONI DI SETTORE

2.1. Articolo 7 (Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)

³ Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 33-septies, comma 4, del DL n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, già notificato alla Commissione Europea e al Garante e in attesa di pubblicazione, che già prevedono che i dati dell'amministrazione siano trattati mediante infrastrutture localizzate sul territorio dell'Unione Europea

⁴ Si veda Regolamento AgID, approvato con determina n. 628/2021 e la Determina ACN n. 307/2022



È rilevante il comma 5, il quale dispone che “I sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa alla professione medica.”

Al comma 6 si dispone l’aggiornamento periodico dei sistemi di IA utilizzati in ambito sanitario i cui dati devono essere affidabili e periodicamente verificati e aggiornati.

Osservazioni

In questo caso è da valutare la fattibilità tecnica della disposizione nonché la sua proporzionalità. Non tutti i sistemi di IA in ambito sanitario dovrebbero essere trattati con lo stesso livello di rischio (es. un’IA che gestisce le relazioni di una Struttura sanitaria con il pubblico ha un rischio connesso al suo utilizzo diverso da un sistema di IA utilizzato in ambito diagnostico).

In linea generale si vuole sottolineare come in questo ambito la disciplina europea – in particolare il Regolamento sui Dispositivi Medici (MDR) e l’AI Act – copre specificamente l’uso di sistemi di IA nel sistema sanitario. Per questo qualsiasi divergenza nazionale dal quadro dell’UE influenzerebbe negativamente la creazione di un mercato unico europeo e, di conseguenza, la diffusione di soluzioni innovative in un settore altamente strategico per il Paese.

2.2. Articolo 8 (Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)

Alcuni trattamenti di dati personali eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro al fine di realizzare sistemi di IA in ambito sanitario sono dichiarati di “rilevante interesse pubblico”

Viene autorizzato l’uso secondario dei dati personali (privi di elementi identificativi diretti) ai fini della sperimentazione e realizzazione di sistemi di IA in ambito sanitario da parte di soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro

Osservazioni

Si ritiene che, alla luce dell’entrata in vigore – prevista per l’autunno del 2024 – del Regolamento europeo sullo Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS), l’autorizzazione all’utilizzo secondario dei dati sanitari non debba venire



limitata ai soli soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro. L'EHDS, permetterà anche alle aziende di accedere a dataset, opportunamente anonimizzati, per sviluppare prodotti e soluzioni innovative, anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Per incentivare l'innovazione, la sinergia tra enti pubblici e privati, e lo sviluppo etico dell'intelligenza artificiale, la proposta legislativa dovrebbe assicurare che entrambe le entità, sia no profit sia a scopo di lucro, possano accedere e sfruttare i dati in maniera equa, rispettando sempre la privacy individuale e i diritti fondamentali stabiliti dalle normative nazionali e internazionali. Infatti, l'uso dell'eccezione del "rilevante interesse pubblico" nell'ambito dell'uso secondario dei dati personali non elimina la necessità di rispettare altri principi fondamentali del GDPR e del Codice della Privacy, come la minimizzazione dei dati, la limitazione della finalità e la sicurezza dei dati.

2.3. Articolo 9 (Disposizioni in materia di FSE, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

L'articolo riguarda la "piattaforma di intelligenza artificiale" prevista dal PNRR in ambito di supporto all'assistenza territoriale. Viene attribuita ad AGENAS la competenza sulla progettazione, realizzazione, messa in servizio e titolarità della piattaforma.

La piattaforma eroga servizi di supporto:

1. ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita
2. ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
3. agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case di Comunità.

Osservazioni

L'intervento che sembra andare nella direzione di risolvere il conflitto tra Garante privacy e AGENAS in merito alla procedura di gare sulla realizzazione della Piattaforma. Peraltro, anche la legge 29 aprile 2024, n. 56 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", ha affrontato il tema seppur a livello più "enunciativo" e di principio.



2.4. Articolo 10 (Disposizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro)

Il comma 2 dispone che il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore circa l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale sul luogo di lavoro.

Osservazioni

Osserviamo come anche questo caso non si faccia distinzione tra IA ad alto rischio e IA a rischio minimo o nullo ex. Al Act. Senza un intervento sul testo la norma imporrebbe ai datori di lavoro un obbligo non proporzionato al rischio associato alla tecnologia e che si potrebbe tradurre in eccessivi oneri di compliance.

2.5. Articolo 11 (Osservatorio sull'adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro)

Viene istituito un osservatorio presso il MLPS (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per monitorare l'impatto dell'IA sul mondo del lavoro ed elaborare politiche e strategie a riguardo.

Osservazioni

È cruciale che la composizione dell'Osservatorio assicuri la presenza dell'industria digitale, nonché di esperti di economia industriale e di economia del lavoro per garantire che le politiche siano valutate alla luce delle traiettorie di sviluppo tecnologico italiane, europee e globali. Infine, è importante rimarcare come le "strategie sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo", cui si fa riferimento al comma 1, non debbano travalicare l'autonomia organizzativa delle imprese.

2.6. Articolo 12 (Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

Al comma 1 si dispone che i sistemi di IA nelle professioni intellettuali possono essere utilizzati esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.



Osservazioni

La disposizione sembra creare una sorta di protezione per tale tipologia di attività rispetto agli impatti derivanti dall'utilizzo dell'IA. Occorrerebbe valutare l'impatto di questa disposizione sull'offerta – emergente – di sistemi di IA nei settori in oggetto. Va poi osservato che l'applicazione di questa norma potrebbe creare uno svantaggio competitivo per i professionisti italiani rispetto a *competitor* esteri.

2.7. Articolo 13 (Principi in materia di pubblica amministrazione)

L'articolo dispone dei principi generali sull'impiego dell'IA nella PA. Le pubbliche amministrazioni impiegano l'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza, ridurre i tempi di procedimento e potenziare i servizi offerti a cittadini e imprese, garantendo trasparenza e tracciabilità del suo uso. L'IA è uno strumento che supporta le decisioni, ma non sostituisce il giudizio umano, che rimane responsabile delle decisioni prese con il suo aiuto. Le PA adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'IA responsabile e a sviluppare capacità trasversali degli utilizzatori.

2.8. Articolo 14 (Utilizzo dell'IA nell'attività giudiziaria)

Si dispone che l'IA può essere utilizzata esclusivamente "per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale".

Osservazioni

In questo caso, il termine "esclusivamente" non fa chiarezza su quali sono gli ambiti che verrebbero preclusi dall'utilizzo di IA. Sul punto, va ricordato che già l'IA Act contiene misure dedicate all'utilizzo di IA in ambito giustizia o di identificazione biometrica, sempre rispettando il principio del rischio e non l'indicazione di fattispecie specifiche.



3. CAPO III – STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALE E AZIONI DI PROMOZIONE

3.1. Articolo 17 (Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale)

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) è competente per predisporre e aggiornare la Strategia, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) (autorità nazionali competenti) sentito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per quanto riguarda i profili di politica industriale e di incentivazione e il Ministero della difesa.

Il DTD è competente per il monitoraggio dell'attuazione della strategia e relaziona annualmente alle Camere.

Osservazioni

Da un lato, si condivide, il modello di governance che il Governo propone per l'IA: sia per quanto riguarda le agenzie designate, sia per la scelta di non costituire nuovi enti *ad hoc*. Allo stesso tempo, si evidenzia un profilo di criticità nel ruolo esclusivamente consultivo riservato al MIMIT. Le politiche industriali, infatti, sono cruciali per permettere al tessuto produttivo di sfruttare il potenziale dell'IA e per questo auspichiamo che il Ministero competente in questa materia possa avere un ruolo più sostanziale in materia di IA.

3.2. Articolo 18 (Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)

AgID e ACN sono le autorità nazionali per l'IA. In particolare, AgID avrà competenza per quanto riguarda l'accreditamento dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di IA all'AI Act, mentre ACN si occuperà in particolare di vigilanza e attività ispettive e sanzionatorie. Sia AgID che ACN – per quanto di rispettiva competenza – assicurano l'istituzione di Sandbox normative.



3.3. Articolo 21 (Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e calcolo quantistico)

L'articolo riguarda i fondi – fino a un miliardo di euro e peraltro già previsti dal piano industriale di CDP Venture Capital – che CDP Venture Capital potrà stanziare assumendo partecipazioni nel capitale di rischio direttamente o indirettamente di:

- PMI, aventi sede operativa e legale in Italia, che operano nelle tecnologie dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti (5G, Web3, Mobile Edge Computing).
- Imprese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di campioni nazionali nei settori e nelle tecnologie suddette.

Osservazioni

Si rileva il rischio di una eccessiva parcellizzazione degli investimenti. Infatti, secondo il Piano Industriale 2024-2028 di CDP Venture Capital, il miliardo di euro di risorse riguarda i 5 anni del Piano (mediamente 200 mln all'anno) e le risorse saranno divise tra 580 milioni di euro di investimenti in start-up con applicazioni settoriali, 300 milioni di euro di investimenti in aziende mature con l'obiettivo di diventare campioni nazionali e 120 milioni di euro dedicati al trasferimento tecnologico. Inoltre, le risorse non riguardano solo l'intelligenza artificiale ma anche altre tecnologie (cybersicurezza, calcolo quantistico e tecnologie abilitanti come 5G, Web3 e Mobile Edge Computing).

Il rischio è che le risorse che andranno a sostenere l'emergente ecosistema imprenditoriale dell'IA in Italia non siano sufficienti a garantirne la competitività nello scenario internazionale, specie se confrontate a quelle messe in campo da altri grandi Paesi europei⁵.

⁵ https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2024/03/13/ai-action-plan-outlines-how-to-place-france-at-the-cutting-edge_6614625_19.html



3.4. Articolo 22 (Deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale)

Viene delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale all'AI Act. Tra i criteri direttivi specifici che guidano l'esercizio della delega da parte del governo, si segnala:

- Previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di IA (art. 22.2 lett. b)
- Potenziamento dello sviluppo di competenze STEM nei curricula scolastici (lett. d)

Il Comma 3 stabilisce che il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi "per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite". La delega in questione è esercitata secondo, tra gli altri, i seguenti principi (art. 22, comma 5. lett. b):

- Creazione di nuovi reati specifici per chi non adotta o non aggiorna le necessarie misure di sicurezza quando produce, distribuisce o usa professionalmente sistemi di intelligenza artificiale. Questi reati possono essere puniti sia se l'azione è stata intenzionale (dolo) sia se è stata per negligenza (colpa).
- Introduzione di altri nuovi reati che proteggono determinati diritti o interessi legali che possono essere danneggiati dall'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Questi reati sono puniti solo quando c'è intenzionalità (dolo) e servono per tutelare situazioni che non sono già coperte da reati esistenti.

Osservazioni

Potrebbe avere un impatto positivo sull'attuazione della norma il prevedere il coinvolgimento dell'industria ICT – e dunque, ad esempio, delle Academy istituite dalle aziende – per sostenere l'ampliamento dei curricula scolastici e l'offerta di competenze specialistiche.

Altresì appare problematica l'introduzione di nuove fattispecie di reato per la mancata adozione o adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, messa in circolazione e utilizzo professionale di sistemi di AI, legate anche solo al concetto di colpa.



Si ritiene che in questa fase, con un quadro giuridico a livello europeo – ad esempio sulla Product Liability Directive e sulla AI Liability Directive – non ancora definito, sarebbe preferibile un atteggiamento più cauto da parte del legislatore.

In linea generale, per rispettare il principio di proporzionalità, i casi in cui tali reati dovrebbero configurarsi dovrebbero essere circoscritti solo ad ambiti di utilizzo dell'IA particolarmente rischiosi e critici. Ciò al fine di evitare l'introduzione nell'ordinamento italiano di norme eccessivamente restrittive allo sviluppo e all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema produttivo, che andrebbero a isolare l'ordinamento italiano nel contesto europeo.

4. CAPO IV – DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

4.1. Articolo 23. (Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale)

L'articolo riguarda il cd. "watermarking" dei contenuti generati (o modificati) dall'IA. Questo riguarda "qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici tramite qualsiasi piattaforma in qualsiasi modalità". Vi è un'eccezione per quanto riguarda i contenuti manifestamente satirici.

Inoltre, al comma 1 lett. c) si interviene sull'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 (TUSMA – Testo Unico Servizi Media Audiovisivi). [L'art. 42 del TUSMA](#) dispone che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video devono adottare misure volte a tutelare i minori e il grande pubblico da alcuni tipi di comunicazioni e video. Le modifiche proposte dal DDL IA aggiungerebbero, tra gli obblighi dei fornitori, misure volte a tutelare il "grande pubblico" da contenuti – che attraverso sistemi di intelligenza artificiale – sono stati generati, modificati o alterati in modo da "presentare come reali fatti e informazioni che non lo sono".

Osservazioni

L'articolo è uno dei più rilevanti all'interno del DDL dal punto di vista dell'impatto potenziale sull'industria e della vastità dell'ambito di applicazione.



Per questo motivo si suggerisce un approccio cauto da parte del legislatore italiano. Infatti, L'art. 50 dall'AI Act introduce obblighi specifici di trasparenza per tutti i modelli di IA. In particolare, i fornitori devono garantire che i sistemi di IA destinati a interagire direttamente con le persone fisiche siano progettati e sviluppati in modo tale da informare queste ultime della loro interazione con un sistema di IA, a meno che ciò "non risulti evidente (...) tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo".

Inoltre, sempre lo stesso articolo 50 dispone che l'Ufficio AI incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi in materia di rilevamento ed etichettatura di contenuti generati o manipolati artificialmente.

In questo quadro è importante sottolineare che non vi sono ancora indicazioni specifiche su come le aziende dovranno conformarsi a tale disciplina. Pertanto, introdurre in questa fase una disciplina nazionale "di dettaglio" rischierebbe di frammentare il mercato unico europeo e isolare il nostro Paese.

4.2. Articolo 24 (Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

Alla lettera a) si interviene all'art 1.1 della legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1951, n.633), specificando che detta legge protegge anche le opere dell'ingegno "umano" create "con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile"

La lettera b) riguarda la *text and data mining exception* prevista dalla *Direttiva copyright*. L'articolo afferma che pratiche di Text and Data Mining sono consentite anche per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale.

Osservazioni

L'articolo interviene sul tema rapporto tra intelligenza artificiale e tutela del diritto d'autore. Questa materia è disciplinata a livello europeo dalla Direttiva sul diritto d'autore e dall'AI Act.

L'articolo del 24 del DDL difatti riafferma quanto già noto sull'ammissibilità dell'eccezione alla TDM nel campo dell'IA (rif. Artt. 3 e 4 della Direttiva sul diritto d'autore).

In linea generale, si sottolinea che la Direttiva sul diritto d'autore permette ai titolari dei diritti di impedire il TDM se utilizzano mezzi appropriati. I titolari dei diritti hanno a disposizione una serie di misure tecniche per limitare l'accesso



alle loro opere, tra cui mettere le opere protette da copyright dietro un *paywall* o utilizzare altri mezzi per limitare tecnicamente l'accesso.

L'AI Act non richiede informazioni tecnicamente dettagliate sui contenuti utilizzati per l'addestramento. Requisiti eccessivamente onerosi per divulgare opere protette da copyright utilizzate nell'addestramento pongono un onere significativo su uno sviluppatore di intelligenza artificiale che fa affidamento sull'eccezione TDM e comprometterebbero significativamente i benefici creati da tale eccezione. Per cui qualsiasi requisito di analizzare, esaminare, riassumere o fornire dettagli sui contenuti dei dati di addestramento per determinare opere protette da copyright scoraggerebbe l'uso di dati per il TDM, eliminando lo stesso scopo che l'eccezione ha abilitato

5. CAPO V – DISPOSIZIONI PENALI

5.1. Articolo 25 (Modifiche al codice penale e ad altre disposizioni penali)

Il testo prevede alcune modifiche al codice penale e in particolare l'aggiunta dell'art. 612-*quater* (Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale)

Osservazioni

Il comma 3 interviene sulla legge 22 aprile 1941, n.633 sulla protezione del diritto d'autore, rendendo penalmente rilevante la condotta di chi, anche attraverso sistemi di IA, fa *scraping* di contenuti rispetto ai quali i titolari dei diritti avevano effettuato l'opt-out.

Riteniamo che quest'ultima disposizione non rispetti il principio di proporzionalità. Molto spesso le risorse disponibili online non hanno metadati che ne facilitino l'identificazione come contenuti protetti da diritto d'autore ed è facile immaginare che l'introduzione di questa disposizione potrebbe fare emergere numerosi contenziosi anche pretestuosi. Sarebbe ideale sopprimere questa nuova fattispecie o comunque prevedere una forma di oblazione per estinguere il reato.